



**Con noi per nuovi orizzonti**

**RAIFFEISEN**

3

Edizione 2023

**Statuto  
Raiffeisen Svizzera  
società cooperativa**

# Indice

	<b>Premessa</b>	<b>1</b>
<b>I.</b>	<b>Ragione sociale, natura giuridica e sede</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Scopo e compiti</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>Qualità di membro</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Federazioni regionali</b>	<b>8</b>
<b>V.</b>	<b>Organizzazione</b>	<b>9</b>
	<b>A. Assemblea generale</b>	<b>9</b>
	<b>B. Consiglio di amministrazione</b>	<b>14</b>
	<b>C. Direzione</b>	<b>17</b>
	<b>D. Revisione interna</b>	<b>18</b>
	<b>E. Ufficio di revisione ai sensi del CO</b>	<b>19</b>
<b>VI.</b>	<b>Firma sociale</b>	<b>19</b>
<b>VII.</b>	<b>Rendiconto, riserve e ripartizione dell'utile</b>	<b>19</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pubblicazioni sociali</b>	<b>20</b>
<b>IX.</b>	<b>Vertenze giudiziarie</b>	<b>20</b>
<b>X.</b>	<b>Scioglimento e liquidazione di Raiffeisen Svizzera</b>	<b>20</b>
<b>XI.</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>21</b>

Il presente testo è formulato in modo neutrale quanto al genere e vale anche per più persone.

## Premessa

Nell'unione, le Banche cooperative Raiffeisen sono capaci di ciò che alla singola Banca non è possibile fare. Esse si riconoscono nei valori cooperativi di base «liberalità, democrazia e solidarietà». Si impegnano ad operare secondo una cultura aziendale basata sulla credibilità, sostenibilità, vicinanza ed imprenditorialità. Grazie alla comunicazione trasparente nei confronti dei loro soci, clienti, gruppi d'interesse di rilievo e del pubblico, le Banche Raiffeisen rafforzano la fiducia nel modello cooperativo Raiffeisen.

L'uguaglianza effettiva tra i sessi è estremamente importante per le Banche Raiffeisen. Queste ultime si impegnano attivamente a distribuire le opportunità in modo corretto ed a garantire una partecipazione paritaria ed equilibrata di tutti i sessi in tutte le funzioni ed i comitati di Raiffeisen Svizzera.

## I. Ragione sociale, natura giuridica e sede

### Art. 1

Sotto la ditta

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft  
Raiffeisen Suisse société coopérative  
Raiffeisen Svizzera società cooperativa  
Raiffeisen Svizra associaziun  
Raiffeisen Switzerland Cooperative

Ragione sociale,  
natura giuridica

è costituita una federazione di banche cooperative con obbligo di effettuare versamenti suppletivi limitati ai sensi degli articoli 921 e seguenti del CO.

### Art. 2

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera società cooperativa (di seguito denominata Raiffeisen Svizzera) raggruppa le Banche Raiffeisen (di seguito denominate BR) esistenti in Svizzera.

Struttura di  
Raiffeisen Svizzera,  
sede

<sup>2</sup>La sede di Raiffeisen Svizzera è a San Gallo.

## II. Scopo e compiti

### Art. 3

Scopo

Lo scopo di Raiffeisen Svizzera è di divulgare e di realizzare in Svizzera, mediante un'azione comune, l'idea cooperativa di Federico Guglielmo Raiffeisen e in particolare di:

- a. appoggiare e promuovere le singole BR;
- b. svolgere compiti e tutelare interessi comuni alle BR e alle federazioni regionali;
- c. assicurare la continuità e lo sviluppo del Gruppo Raiffeisen<sup>1</sup>.

### Art. 4

Compiti

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera:

- a. nella sua funzione, assicura per l'intero gruppo la compensazione finanziaria e il mantenimento della liquidità;
- b. funge da direttore di un'organizzazione centrale ai sensi della legislazione bancaria. In questa funzione Raiffeisen Svizzera garantisce in particolare i requisiti normativi in materia di fondi propri e di liquidità per il Gruppo Raiffeisen, nonché la governance a livello di gruppo, e può impiegare strumenti volti al miglioramento della situazione dei fondi propri e della governance del Gruppo Raiffeisen;
- c. designa la società di audit ai sensi della Legge sulle banche e l'Ufficio di revisione da nominare secondo il CO per le BR associate;
- d. gestisce una revisione interna per le BR, Raiffeisen Svizzera, le imprese e le società appartenenti al Gruppo Raiffeisen.

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera tutela gli interessi del Gruppo Raiffeisen, in particolare mediante:

- a. il coordinamento generale del Gruppo Raiffeisen in base al modello, alla strategia del Gruppo Raiffeisen e alle prescrizioni di legge e normative, in particolare a quelle in materia di vigilanza;
- b. il controllo dei rischi e la gestione del rischio di credito per il Gruppo Raiffeisen;
- c. la gestione dei prodotti e la cura del catalogo delle prestazioni;
- d. la salvaguardia e la rappresentanza degli interessi del Gruppo Raiffeisen di fronte alle autorità, alle associazioni e all'opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale;
- e. l'attività di marketing e la pubblicità per il Gruppo Raiffeisen;
- f. l'adeguamento del Gruppo Raiffeisen agli sviluppi e alle esigenze del contesto normativo, del mercato bancario e dell'economia;
- g. la garanzia della governance delle filiali di Raiffeisen Svizzera.

---

1 Il termine «Gruppo Raiffeisen» comprende tutte le Banche Raiffeisen, Raiffeisen Svizzera e le società di cui queste detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale avente diritto di voto, nonché le federazioni regionali.

<sup>3</sup>Tanto in Svizzera quanto all'estero, nell'ambito del proprio scopo, Raiffeisen Svizzera può aprire rappresentanze o succursali, fondare società affiliate, costituire fondazioni, partecipare ad altre società, in particolare a istituti bancari e finanziari o stipulare con essi dei contratti di cooperazione, nonché acquistare, alienare e gravare immobili.

<sup>4</sup>Raiffeisen Svizzera impartisce alle BR direttive vincolanti per l'esecuzione delle disposizioni legali, in materia di vigilanza e deontologiche, degli statuti delle BR e di Raiffeisen Svizzera, nonché dei regolamenti e delle istruzioni necessarie per l'attività delle BR, se una BR non rispetta tali disposizioni, statuti, regolamenti o istruzioni e non ripristina di propria iniziativa e tempestivamente lo stato conforme alle norme. Il Consiglio di amministrazione disciplina le condizioni, le competenze e i provvedimenti per l'esercizio del diritto di impartire istruzioni necessario conformemente all'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio nel Regolamento concernente il diritto di impartire direttive da parte di Raiffeisen Svizzera nei confronti delle Banche Raiffeisen (Regolamento delle direttive). Il Consiglio di amministrazione può decidere di comminare delle sanzioni.

#### **Art. 5**

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera eroga alle BR in particolare prestazioni di controllo, di produzione e di sviluppo.

Prestazioni di Raiffeisen Svizzera nei confronti delle Banche Raiffeisen

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera garantisce gli impegni delle BR e può concedere ulteriori aiuti finanziari alle BR.

<sup>3</sup>Raiffeisen Svizzera fattura le prestazioni alle BR a copertura dei costi. Il Regolamento Concetto di finanziamento può prevedere eccezioni (prestazioni agevolate).

#### **Art. 6**

<sup>1</sup>Raiffeisen Svizzera può svolgere qualsiasi tipo di operazione bancaria. Il Consiglio di amministrazione disciplina l'attività nel regolamento interno di Raiffeisen Svizzera.

Operazioni bancarie proprie

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera svolge in primo luogo operazioni bancarie proprie in Svizzera. Essa può assumere impegni all'estero. Questi saranno ponderati in base al rischio, secondo le aliquote legali di ponderazione e non possono superare il 5% della somma di bilancio consolidata del Gruppo Raiffeisen. Il Consiglio di amministrazione disciplina le operazioni all'estero in un regolamento.

<sup>3</sup>Le operazioni bancarie proprie di Raiffeisen Svizzera in Svizzera e all'estero fungono da supporto al Gruppo Raiffeisen e completano l'attività bancaria delle BR.

#### **Art. 7**

<sup>1</sup>Conformemente alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR), il Consiglio di amministrazione può decidere la costituzione di capitale di partecipazione per rafforzare la base di capitale proprio e per prevenire o superare una crisi. Il capitale di partecipazione può essere utilizzato per emettere quote di partecipazione in relazione con la conversione da capitale di terzi in capitale proprio oppure per la costituzione diretta di capitale proprio.

Capitale di partecipazione per rafforzare la base di capitale proprio e prevenire o superare una crisi

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione stabilisce il prezzo di emissione delle nuove quote di partecipazione. Il valore nominale di una quota di partecipazione si calcola in base a quello delle quote sociali.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione deve accertare immediatamente e comunicare agli investitori se si verifica un evento che determina una conversione conformemente alle condizioni di emissione.

<sup>4</sup>La parificazione patrimoniale dei titolari di quote di partecipazione alle BR vale a partire dalla decisione di accertamento del Consiglio di amministrazione conformemente al cpv. 3.

### III. Qualità di membro

#### Art. 8

Presupposti

Può diventare membro di Raiffeisen Svizzera ogni istituto, con forma giuridica cooperativa sottoposto alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, che in particolare:

- a. adotta lo statuto modello per BR approvato dall'Assemblea generale;
- b. riconosce nel proprio statuto i principi Raiffeisen;
- c. riconosce gli statuti vigenti di Raiffeisen Svizzera.

#### Art. 9

Acquisto della qualità di membro

L'ammissione viene decisa in base a una dichiarazione di adesione scritta della BR e all'approvazione dello statuto della BR da parte di Raiffeisen Svizzera.

#### Art. 10

Principi Raiffeisen

Le BR devono riconoscere nel loro statuto i seguenti principi:

- a. il raggio di attività va circoscritto. Eventuali modificazioni necessitano del consenso di Raiffeisen Svizzera;
- b. può diventare socio della rispettiva BR qualsivoglia persona fisica o giuridica, nonché altro soggetto giuridico;
- c. prestiti e crediti possono essere concessi solo ai soci; il Consiglio di amministrazione stabilisce le eccezioni in un regolamento;
- d. un'indennità moderata ai membri del Consiglio di amministrazione è consentita;
- e. salvo il pagamento di un interesse sulle quote sociali, non è ammessa nessuna ripartizione di utile e dev'essere costituito un patrimonio indivisibile.

## Art. 11

Le BR hanno il diritto di:

Diritti dei membri

- a. eleggere i propri rappresentanti e sostituti nell'Assemblea generale di Raiffeisen Svizzera;
- b. ricorrere a Raiffeisen Svizzera per:
  1. operazioni finanziarie e di collocamento, con retribuzione dei collocamenti alle condizioni di mercato;
  2. anticipazioni alle condizioni di mercato sui collocamenti, per quanto essi non siano necessari alla liquidità legale della BR richiedente e ritenuto che Raiffeisen Svizzera possa rendere disponibili i mezzi senza pregiudicare la liquidità del Gruppo Raiffeisen e incorrere in perdite sostanziali;
  3. altre possibilità di finanziamento, nella misura in cui le BR soddisfino i requisiti fissati da Raiffeisen Svizzera;
  4. l'utilizzazione di servizi di Raiffeisen Svizzera e delle altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen.

## Art. 12

Le BR devono:

Obblighi dei membri

- a. assumere due quote sociali di Raiffeisen Svizzera di CHF 1'000 in ragione di una quota ogni CHF 100'000 di volume complessivo contabilità finanziaria (CONFIN) e, dopo la decisione del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera, versarle del tutto o in parte entro il termine prescritto. Il volume complessivo CONFIN è definito nel Regolamento Concetto di finanziamento;
- b. eseguire versamenti suppletivi ai sensi dell'art 871 CO fino a concorrenza dell'importo dei loro fondi propri composti dal capitale proprio a bilancio più le riserve tacite;
- c. versare a Raiffeisen Svizzera contributi di membro e remunerazioni conformemente al Regolamento Concetto di finanziamento, nonché corrispondere contributi a un fondo di solidarietà gestito da Raiffeisen Svizzera a copertura di rischi, danni e perdite dovuti all'attività delle BR e di Raiffeisen Svizzera stessa. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento Concetto di finanziamento e nel Regolamento sul fondo di solidarietà.

I. Prestazione di contributi, remunerazioni e impegno di versamento

## Art. 13

Le BR hanno il dovere di:

Obblighi dei membri

- a. osservare nella loro gestione aziendale lo statuto, i regolamenti, le direttive e le istruzioni di Raiffeisen Svizzera e tutelare gli interessi del Gruppo Raiffeisen;
- b. seguire le direttive vincolanti di Raiffeisen Svizzera, emanate sulla base dell'art. 4 cpv. 4;

II. Obblighi di fedeltà



- c. accordare a Raiffeisen Svizzera un diritto di formulare proposte in casi gravi. Tale diritto è esercitato nei confronti del Consiglio di amministrazione della BR. In caso di rifiuto di una proposta da parte del Consiglio di amministrazione della BR, Raiffeisen Svizzera può presentarla all'Assemblea generale della BR;
- d. riconoscere a Raiffeisen Svizzera il diritto di sostenere di fronte agli organi della BR le proposte di cui alla lett. c;
- e. allestire il rapporto di gestione secondo le direttive di Raiffeisen Svizzera e mettere a disposizione di Raiffeisen Svizzera i dati statistici necessari all'allestimento del conto consolidato e delle notifiche prescritte dalla legge;
- f. sottoporsi alle verifiche effettuate dalla società di audit ai sensi della Legge sulle banche designata da Raiffeisen Svizzera;
- g. affidare la revisione interna a Raiffeisen Svizzera;
- h. scegliere o revocare solo un Ufficio di revisione definito eleggibile da Raiffeisen Svizzera, ai sensi del CO;
- i. far parte in qualità di membro della federazione regionale;
- j. essere membro delle imprese e società del Gruppo Raiffeisen nella misura in cui l'Assemblea generale abbia decretato l'adesione obbligatoria.

#### **Art. 14**

Obblighi dei membri  
III. Operazioni  
obbligatorie

Nell'ambito del regolamento, delle istruzioni e del catalogo delle prestazioni, le BR sono tenute a:

- a. eseguire operazioni tramite Raiffeisen Svizzera;
- b. collocare presso Raiffeisen Svizzera il denaro non investito nell'ambito di regolamenti e istruzioni;
- c. assumere mutui bancari esclusivamente presso Raiffeisen Svizzera o tramite la stessa;
- d. distribuire prodotti e offrire servizi nell'ambito del catalogo delle prestazioni;
- e. offrire alla clientela almeno il minimo dei servizi bancari previsti.

#### **Art. 15**

Cessazione della  
qualità di membro

La perdita della qualità di membro avviene in seguito a:

- a. dimissioni inoltrate per la fine dell'anno con un preavviso di 12 mesi. Raiffeisen Svizzera può concordare con la BR uscente un termine di preavviso più breve;
- b. scioglimento o fusione;

- c. esclusione. L'esclusione può essere decretata dal Consiglio di amministrazione, previa audizione della BR e della federazione regionale competente, con effetto immediato:
1. in difetto di uno dei presupposti per la qualità di membro secondo l'art. 8;
  2. in caso di violazione grave degli art. 10, 12, 13 o 14, qualora la situazione non venga regolarizzata;
  3. in caso di persistente o grave contravvenzione agli interessi del Gruppo Raiffeisen;
  4. qualora, nonostante l'ammonizione scritta, non venisse dato seguito, nel termine fissato, alle ingiunzioni della società di audit operante ai sensi della legge sulle banche in merito alla corretta gestione.

#### **Art. 16**

<sup>1</sup>La BR esclusa può presentare ricorso entro un mese alla prossima Assemblea generale ordinaria.

Ricorso

<sup>2</sup>Il ricorso va inoltrato per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione e ha effetto sospensivo.

#### **Art. 17**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera mira a un tasso di copertura uniforme tra le BR. Il tasso di copertura corrisponde al rapporto tra il capitale versato e l'impegno di versamento ai sensi dell'art. 12 lett. a.

Tasso di copertura, richiamo e rimborso di quote sociali

<sup>2</sup>Il richiamo dell'impegno di versamento e il rimborso di quote sociali avvengono di regola in base al tasso di copertura conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

#### **Art. 18**

<sup>1</sup>Le BR dimissionarie e quelle escluse hanno a tale riguardo diritto al rimborso delle loro quote sociali al valore intrinseco, al massimo al valore nominale, purché i fondi propri restanti di Raiffeisen Svizzera siano sufficienti a soddisfare i requisiti di legge.

Rimborso di quote sociali in caso di dimissioni ed esclusione

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione può rifiutare il rimborso di quote sociali in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi.

#### **Art. 19**

<sup>1</sup>Le BR dimissionarie o escluse:

Rimborso di prestazioni

- a. fino alla scadenza del termine ordinario per le dimissioni ai sensi dell'art. 15 lett. a, sono debentrici nei confronti di Raiffeisen Svizzera di tutti i contributi da loro dovuti secondo i principi di finanziamento e il Regolamento Concetto di finanziamento e secondo il Regolamento del fondo di solidarietà. Ciò vale anche nel caso in cui le dimissioni o l'esclusione avvengano in un termine più breve o con effetto immediato;

- b. non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota del fondo di solidarietà accumulata in ragione delle loro prestazioni;
- c. a titolo di indennizzo per i danni causati dalla loro uscita, devono versare a Raiffeisen Svizzera un'indennità equivalente all'1.5% della loro somma di bilancio secondo l'ultimo bilancio pubblicato.

<sup>2</sup>Oltre a ciò, Raiffeisen Svizzera può esigere dalle BR il rimborso di aiuti finanziari oltrepassanti le normali prestazioni di Raiffeisen Svizzera e concessi per assicurare la loro esistenza o lo sviluppo.

<sup>3</sup>Le disposizioni del cpv. 1 valgono anche in caso di uscita di una BR a seguito di fusione con una società non appartenente al Gruppo Raiffeisen.

<sup>4</sup>Raiffeisen Svizzera può ridurre l'indennizzo dovuto dalle BR dimissionarie o escluse.

#### **Art. 20**

Ragione sociale

Le BR dimissionarie o escluse sono tenute a modificare la ragione sociale della ditta e a rinunciare all'uso del nome «Raiffeisen».

## **IV. Federazioni regionali**

#### **Art. 21**

Organizzazione

<sup>1</sup>Le BR si associano in federazioni regionali.

<sup>2</sup>Raiffeisen Svizzera stabilisce la delimitazione territoriale delle federazioni regionali dopo aver sentito il parere delle federazioni interessate.

<sup>3</sup>Le federazioni regionali sono associazioni ai sensi degli art. 60 ss. del CC, e adottano lo statuto modello elaborato da Raiffeisen Svizzera.

<sup>4</sup>Lo statuto e le sue modifiche devono essere approvati da Raiffeisen Svizzera.

#### **Art. 22**

Qualità di membro

Tutte le BR ammesse in seno a Raiffeisen Svizzera diventano contemporaneamente membri della federazione regionale nella cui giurisdizione risiedono.

#### **Art. 23**

Scopo e compiti

<sup>1</sup>Le federazioni regionali hanno lo scopo di promuovere e di sostenere le relazioni fra i Comitati dei titolari Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera, nonché le BR e Raiffeisen Svizzera.

<sup>2</sup>All'interno del territorio di loro competenza, esse svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a. elezione del rappresentante delle BR nel Consiglio BR e del rispettivo sostituto;
- b. scambio e formazione di opinioni su affari importanti nonché in riferimento ai Comitati dei titolari e all'Assemblea generale di Raiffeisen Svizzera;

- c. rappresentanza degli interessi delle BR operanti nella federazione regionale di fronte ad autorità regionali, associazioni economiche e altre organizzazioni.

<sup>3</sup>Inoltre, le federazioni regionali svolgono i seguenti compiti d'intesa con Raiffeisen Svizzera:

- a. rappresentanza degli interessi del Gruppo Raiffeisen in ambito politico, economico e sociale;
- b. posizionamento sul mercato del Gruppo Raiffeisen mediante attività di marketing, partecipazione quale sponsor e lavoro con i media con riguardo alle particolarità regionali.

## V. Organizzazione

### Art. 24

Gli organi di Raiffeisen Svizzera sono:

Organi

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. la Direzione;
- d. l'Ufficio di revisione ai sensi del CO.

## A. Assemblea generale

### Art. 25

<sup>1</sup>L'Assemblea generale è l'organo supremo di Raiffeisen Svizzera.

Organo supremo

<sup>2</sup>Essa ha ordinariamente luogo una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### Art. 26

<sup>1</sup>L'Assemblea generale si compone di un rappresentante per ogni BR.

Composizione  
e diritto di voto

<sup>2</sup>Ogni BR dispone di un voto per le decisioni e le votazioni.

<sup>3</sup>La BR elegge un rappresentante e un sostituto per ogni Assemblea generale.

<sup>4</sup>I membri del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera non possono essere contemporaneamente rappresentanti della BR nell'Assemblea generale.

### Art. 27

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

Attribuzioni

- a. modificazione dello statuto di Raiffeisen Svizzera nonché allestimento dello statuto modello per le BR;

- b. emanazione del modello e definizione dei principi fondamentali a lungo termine della politica del Gruppo Raiffeisen;
- c. emanazione dei principi di finanziamento e del regolamento Concetto di finanziamento;
- d. approvazione del conto annuale, della relazione annuale e del conto consolidato, con presa di conoscenza dei report dell'Ufficio di revisione, nonché deliberazione sull'impiego dell'utile di bilancio e sul rimborso delle riserve da capitale;
- e. deliberazione in merito all'adesione obbligatoria delle BR a imprese e società del Gruppo Raiffeisen;
- f. deliberazione sugli oggetti all'ordine del giorno e in merito alla proposta di trattare un argomento non all'ordine del giorno in una prossima Assemblea generale;
- g. elezione e revoca del Consiglio di amministrazione, del suo Presidente, nonché dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO per la verifica della chiusura singola di Raiffeisen Svizzera e del conto consolidato e inoltre designazione dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO eleggibile per le BR;
- h. scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione;
- i. esame e decisione di ricorsi in caso di esclusione di membri di Raiffeisen Svizzera;
- j. esame e decisione di altri oggetti ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- k. esame e decisione di altri oggetti che per legge o statuto non sono attribuiti ad un altro organo.

#### **Art. 28**

Votazione consultiva sul rapporto sulle remunerazioni

L'Assemblea generale vota in forma consultiva in merito al rapporto sulle remunerazioni.

#### **Art. 29**

Votazione consultiva sulla remunerazione del CdA e della Dir.

L'Assemblea generale si esprime tramite votazione consultiva in merito alle proposte del Consiglio di amministrazione riguardo agli importi complessivi massimi della:

- a. remunerazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio seguente;
- b. remunerazione della Direzione per l'esercizio seguente.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione può sottoporre all'Assemblea generale correnti proposte divergenti o aggiuntive in riferimento agli stessi periodi o a periodi diversi ai fini di una votazione consultiva.

<sup>3</sup>Se l'Assemblea generale respinge in forma consultiva anche ulteriori proposte del Consiglio di amministrazione ai sensi del cpv. 2, è necessario rielaborare con rappresentanti delle BR le aspettative relative agli importi complessivi di remunerazione massima.

### **Art. 30**

<sup>1</sup>La convocazione dell'Assemblea ordinaria generale avviene secondo le seguenti modalità:

Convocazione

- a. notifica della data e del luogo dell'Assemblea, come pure delle indicazioni relative all'intera procedura 5 mesi prima dell'Assemblea;
- b. inoltro delle proposte per l'inclusione di trattande all'ordine del giorno 12 settimane prima dell'Assemblea;
- c. invio dell'ordine del giorno fissato dal Consiglio di amministrazione, della documentazione relativa alle trattande e di eventuali proposte per le nomine 4 settimane prima dell'Assemblea.

<sup>2</sup>Sono ammessi dei termini più brevi per la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria o di una votazione per corrispondenza straordinaria.

### **Art. 31**

<sup>1</sup>Ogni BR può presentare al Consiglio di amministrazione proposte di inclusione di trattande nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (art. 48 cpv. 2 lett. b).

Diritto di proposta di inclusione di una trattanda nell'ordine del giorno

<sup>2</sup>La decisione in merito all'inclusione di una trattanda nell'ordine del giorno spetta al Consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup>Se il Consiglio di amministrazione respinge una proposta, il rifiuto deve essere comunicato unitamente alla motivazione alla BR proponente.

### **Art. 32**

Ogni rappresentante di una BR può presentare proposte in merito ad argomenti trattati nell'ambito dell'Assemblea generale.

Diritto di formulare proposte nell'ambito dell'Assemblea generale

### **Art. 33**

Le trattande proposte dalle BR devono essere inserite nell'ordine del giorno della prossima Assemblea generale:

Diritto di inserire trattande nell'ordine del giorno

- a. su richiesta di  $\frac{1}{10}$  delle BR;
- b. in altri casi previsti dalla legge.

### **Art. 34**

<sup>1</sup>L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente o, se anch'egli è impedito, da un altro membro del Consiglio di amministrazione.

Svolgimento

<sup>2</sup>Delle deliberazioni dell'Assemblea generale viene redatto un verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal suo estensore. Il Presidente designa il verbalista e fa eleggere gli scrutatori.

<sup>3</sup>I membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione partecipano all'Assemblea generale con voto consultivo. Inoltre, è presente una rappresentanza dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO.

### **Art. 35**

Deliberazione, elezioni

<sup>1</sup>L'Assemblea generale delibera ed elegge a maggioranza assoluta dei voti emessi, salvo nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono diversamente.

<sup>2</sup>In caso di parità di voti, la votazione dev'essere ripetuta, previa discussione sull'oggetto.

<sup>3</sup>Se nelle elezioni la maggioranza assoluta non è stata raggiunta da un numero sufficiente di candidati, ha luogo una seconda votazione, per la quale vale la maggioranza relativa.

<sup>4</sup>Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto occorrono i due terzi dei voti emessi.

<sup>5</sup>Per le deliberazioni relative a modifiche sostanziali dell'art. 10 occorre il consenso di  $\frac{9}{10}$  di tutte le BR federate.

<sup>6</sup>La decisione:

- a. sull'aumento dell'obbligo di versamento suppletivo;
- b. sullo scioglimento di Raiffeisen Svizzera;

richiede il consenso di  $\frac{3}{4}$  di tutte le BR federate.

<sup>7</sup>Le elezioni e le votazioni avvengono di regola a scrutinio palese. Uno scrutinio segreto ha luogo se  $\frac{1}{10}$  delle BR lo richiede nel corso dell'Assemblea generale.

<sup>8</sup>Non sono ammesse deliberazioni su argomenti non figuranti all'ordine del giorno, a meno che si tratti della proposta di trattare un argomento non all'ordine del giorno in una prossima Assemblea generale.

### **Art. 36**

Luogo di riunione

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'Assemblea generale.

<sup>2</sup>L'Assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi.

### **Art. 37**

Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Il Consiglio di amministrazione può prevedere che le BR che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'Assemblea generale possono esercitare i loro diritti per via elettronica.

### **Art. 38**

<sup>1</sup>L'Assemblea generale può svolgersi per via elettronica, senza luogo di riunione fisico.

Assemblea  
generale virtuale

<sup>2</sup>Per il resto si applicano le disposizioni statutarie e di legge in merito alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea generale.

### **Art. 39**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione disciplina l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici. Garantisce che:

Condizioni per  
l'impiego di mezzi  
di comunicazione  
elettronici

1. l'identità delle BR sia accertata;
2. gli interventi in seno all'Assemblea generale siano trasmessi in diretta;
3. ogni BR possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsato.

<sup>2</sup>Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l'Assemblea generale deve essere riconvocata. Il termine sino alla prossima Assemblea generale può essere inferiore a 4 settimane (art. 30 cpv. 1 lett. c).

<sup>3</sup>Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale prima dell'insorgere dei problemi tecnici restano valide.

### **Art. 40**

Per casi particolari, il Consiglio di amministrazione può disporre l'esercizio delle competenze dell'Assemblea generale interamente mediante una votazione per iscritto o per via elettronica (votazione per corrispondenza).

Votazione per  
corrispondenza

### **Art. 41**

<sup>1</sup>Le disposizioni statutarie e legali dell'Assemblea generale si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento della votazione per corrispondenza.

Convocazione e  
svolgimento della  
votazione per  
corrispondenza

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione stabilisce con la convocazione alla votazione per corrispondenza il termine entro cui deve avvenire il voto per iscritto o per via elettronica, nonché le ulteriori modalità di voto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione elegge un ufficio di voto con più scrutatori e ne nomina un responsabile tra le sue fila.

<sup>4</sup>L'ufficio di voto conta i voti per iscritto o per via elettronica entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di invio o dall'ultimo momento possibile per votare per via elettronica, verbalizza il risultato e lo comunica al Consiglio di amministrazione.

<sup>5</sup>Il Consiglio di amministrazione conferma il risultato tramite decisione e lo comunica per iscritto o lo rende accessibile per via elettronica.



## Art. 42

Convocazione di una Assemblea generale straordinaria

<sup>1</sup>L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria:

- a. ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Ufficio di revisione ai sensi del CO lo ritiene necessario;
- b. su richiesta di  $\frac{1}{10}$  delle BR specificando le trattande;
- c. nei casi previsti dalla legge.

<sup>2</sup>Le competenze dell'Assemblea generale straordinaria possono essere esercitate interamente mediante voto per iscritto o per via elettronica (votazione per corrispondenza straordinaria).

<sup>3</sup>Per il resto, all'Assemblea generale straordinaria o alla votazione per corrispondenza straordinaria si applicano le disposizioni legali e statutarie dell'Assemblea generale o della votazione per corrispondenza.

## B. Consiglio di amministrazione

### Art. 43

Composizione durata della carica

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 8 e 12.

<sup>2</sup>I nuovi membri devono integrare e ampliare le qualifiche del Consiglio di amministrazione. Essi devono rappresentare in congrua misura le regioni linguistiche nonché gli organi delle BR. In linea di principio la metà dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere costituita da rappresentanti di organi delle BR.

### Art. 44

Eleggibilità

Può essere eletto membro del Consiglio di amministrazione soltanto chi è socio di una BR federata.

### Art. 45

Durata della carica, limite d'età

<sup>1</sup>La durata della carica è di due anni.

<sup>2</sup>In caso di uscita di membri prima della scadenza del mandato, i nuovi eletti subentrano nel mandato dei loro predecessori.

<sup>3</sup>La durata massima del mandato di un membro del Consiglio di amministrazione è di 12 anni.

<sup>4</sup>I membri del Consiglio di amministrazione che durante il loro mandato compiono il 70° anno di età lasceranno la carica al termine del periodo amministrativo.

### Art. 46

Convocazione

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che gli affari lo esigono, ma almeno quattro volte all'anno.

<sup>2</sup>Il Presidente o un membro del Consiglio di amministrazione o la Direzione possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

<sup>3</sup>La convocazione avviene a cura del Presidente o, in caso d'impedimento, del Vicepresidente o, se anch'egli è impedito, di un altro membro del Consiglio.

#### **Art. 47**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione può deliberare alla presenza di oltre metà dei suoi membri oppure, nel caso di deliberazione a mezzo circolare, quando oltre metà dei membri esprime il proprio voto.

Deliberazioni  
e verbale

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione delibera e fa le nomine a maggioranza assoluta dei membri presenti, nel caso di deliberazione a mezzo circolare a maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. In caso di parità, decide il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup>Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal suo estensore.

#### **Art. 48**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione generale di Raiffeisen Svizzera, nonché della sorveglianza e del controllo della gestione della Direzione e della Revisione interna.

Doveri e attribuzioni

<sup>2</sup>In particolare ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. decisione sull'ammissione e l'esclusione di BR, come pure approvazione di modifiche di raggi d'attività;
- b. fissazione di data, luogo e lista delle trattande dell'Assemblea generale, come pure proposta di candidati per il Consiglio di amministrazione e presa di posizione sulle proposte all'indirizzo dell'Assemblea generale;
- c. disposizione di una votazione per corrispondenza in casi particolari;
- d. decisione sull'impiego di mezzi di comunicazione digitali per lo svolgimento dell'Assemblea generale o della votazione per corrispondenza;
- e. definizione della politica di gestione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera nell'ambito dei principi di cui all'art. 27 lett. b come pure del bilancio preventivo;
- f. organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario di Raiffeisen Svizzera;
- g. allestimento del rapporto di gestione e del rapporto sulle remunerazioni;
- h. emanazione dei regolamenti necessari per la gestione degli affari di Raiffeisen Svizzera e per la delimitazione delle competenze, specie in relazione alle operazioni all'estero;

- i. emanazione di un regolamento relativo alla concessione di aiuti finanziari a singole BR;
- j. aumento del capitale sociale;
- k. decisione sul rimborso del capitale delle quote sociali;
- l. determinazione dei principi di fatturazione per le prestazioni di servizio di Raiffeisen Svizzera alle BR;
- m. apertura e chiusura di rappresentanze o di succursali di Raiffeisen Svizzera; deliberazione sulla fondazione di società affiliate, sulla costituzione di fondazioni e sulla partecipazione ad altre società, in particolare a istituti bancari e finanziari; acquisto e vendita di immobili;
- n. elezione del Vicepresidente e dei membri delle commissioni del Consiglio di amministrazione;
- o. nomina e revoca del Presidente e dei membri della Direzione, del capo della Revisione interna nonché dei rispettivi sostituti;
- p. designazione e revoca della società di audit di Raiffeisen Svizzera e delle BR ai sensi della Legge sulle banche;
- q. ricezione ed esame dei rapporti della Direzione, della Revisione interna, dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO e della società di audit ai sensi della Legge sulle banche di Raiffeisen Svizzera;
- r. deliberazione sull'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali;
- s. elaborazione di uno statuto modello per le federazioni regionali, approvazione dello statuto delle singole federazioni regionali e delimitazione della loro giurisdizione dopo aver sentito il parere delle federazioni interessate;
- t. emanazione dei regolamenti necessari alla gestione delle BR;
- u. conciliazione nelle controversie tra Direzione e BR o federazioni regionali, previa audizione delle parti;
- v. emanazione dei regolamenti necessari per l'esercizio del diritto di Raiffeisen Svizzera di dare direttive e di formulare proposte in casi di particolare gravità secondo l'art. 13 lett. c.

#### **Art. 49**

Collaborazione con  
le Banche Raiffeisen

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione intrattiene con il Consiglio BR uno scambio di opinioni su questioni strategiche e politiche.

<sup>2</sup>Lo scambio di opinioni avviene di norma quattro volte all'anno.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione stabilisce l'oggetto dello scambio di opinioni.

<sup>4</sup>L'invito allo scambio di opinioni è disposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, un altro membro del Consiglio di amministrazione.

<sup>5</sup>L'invito avviene di norma almeno 10 giorni prima dello scambio di opinioni, per iscritto o tramite mezzi di comunicazione elettronici e contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e, in allegato, i documenti necessari.

<sup>6</sup>Il Presidente del Consiglio di amministrazione guida lo scambio di opinioni e dispone la tenuta del verbale.

<sup>7</sup>Nel caso di una divergenza di opinioni insuperabile tra il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio BR, al Consiglio di amministrazione spetta la decisione definitiva.

## **Art. 50**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina le commissioni necessarie con compiti a tempo determinato o indeterminato.

Commissioni

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione fissa in un regolamento i doveri e le attribuzioni delle commissioni permanenti.

<sup>3</sup>Per la convocazione, le deliberazioni e la verbalizzazione valgono per analogia le disposizioni degli artt. 46 e 47.

## **C. Direzione**

### **Art. 51**

<sup>1</sup>Alla Direzione incombe la gestione degli affari ai sensi della legge sulle banche. Ad essa compete la conduzione della banca e dei servizi centrali conformemente agli art. 4 – 6 del presente statuto.

Compiti

<sup>2</sup>La Direzione è responsabile per l'attuazione della politica di gestione del Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera definita dal Consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup>Membri selezionati della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni in accordo con il Presidente del Consiglio di amministrazione. Essi hanno voto consultivo e diritto di proposta.

### **Art. 52**

<sup>1</sup>La Direzione ha, in particolare, le seguenti competenze:

Doveri e attribuzioni

- a. la presentazione delle proposte sugli oggetti per i quali la deliberazione è di competenza del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni;
- b. l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni;
- c. la regolare informazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento degli affari e su avvenimenti straordinari;
- d. l'emanazione delle direttive necessarie alla gestione di Raiffeisen Svizzera nell'ambito delle decisioni del Consiglio di amministrazione;

- e. l'emanazione delle istruzioni necessarie alla gestione delle BR, nell'ambito delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- f. la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria presso la BR, nel caso in cui, a seguito di ritiro o per altri motivi, il Consiglio di amministrazione non sia più atto a deliberare;
- g. la deliberazione sugli oggetti di competenza della Direzione in base ai regolamenti e ai regolamenti sulle competenze.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione disciplina in un regolamento i doveri e le attribuzioni della Direzione.

### **Art. 53**

Collaborazione con  
le Banche Raiffeisen

<sup>1</sup>La Direzione intrattiene uno scambio di opinioni su questioni operative con un comitato designato dalle BR.

<sup>2</sup>Lo scambio di opinioni avviene di norma quattro volte all'anno.

<sup>3</sup>La Direzione definisce l'oggetto dello scambio di opinioni.

<sup>4</sup>Il Presidente della Direzione guida lo scambio di opinioni e dispone l'invito, l'allestimento dell'ordine del giorno e degli allegati così come la tenuta del verbale.

## **D. Revisione interna**

### **Art. 54**

Compiti, organizzazione

<sup>1</sup>La Revisione interna effettua verifiche presso le BR associate, presso Raiffeisen Svizzera e le altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen.

<sup>2</sup>La Revisione interna è sottoposta direttamente al Consiglio di amministrazione.

### **Art. 55**

Doveri e attribuzioni

<sup>1</sup>La Revisione interna ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a. assicurare una verifica qualificata ed efficiente;
- b. informare regolarmente il Consiglio di amministrazione, risp. le commissioni competenti da esso nominate sull'attività di controllo e sui risultati delle verifiche della Revisione interna, come pure su situazioni straordinarie;
- c. presentare proposte sugli oggetti per i quali la deliberazione è di competenza del Consiglio di amministrazione, risp. delle sue commissioni;
- d. eseguire le decisioni del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni;
- e. coordinamento dell'attività svolta dalla società di audit ai sensi della Legge sulle banche e dalla revisione interna per le BR, Raiffeisen Svizzera e le altre imprese e società del Gruppo Raiffeisen.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione disciplina in un regolamento i doveri e le attribuzioni della Revisione interna.

## E. Ufficio di revisione ai sensi del CO

### Art. 56

<sup>1</sup>L'Ufficio di revisione ai sensi del CO viene eletto dall'Assemblea generale per un mandato di tre anni.

Durata del mandato e compiti

<sup>2</sup>I diritti e i doveri dell'Ufficio di revisione ai sensi del CO si ricavano dalle prescrizioni di legge.

## VI. Firma sociale

### Art. 57

<sup>1</sup>Per impegnare validamente Raiffeisen Svizzera è necessaria la firma di due persone aventi diritto di firma.

Diritto di firma

<sup>2</sup>Hanno diritto di firma il Presidente, il Vicepresidente e almeno un altro membro del Consiglio di amministrazione, i membri della Direzione nominati dal Consiglio di amministrazione e i rispettivi sostituti, come pure i funzionari con diritto di firma completa, i procuratori e i mandatari commerciali designati dalla Direzione.

## VII. Rendiconto, riserve e ripartizione dell'utile

### Art. 58

<sup>1</sup>I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre. La compilazione del bilancio deve essere eseguita secondo le disposizioni di legge.

Conti annui, compilazione del bilancio e destinazione dell'utile di bilancio

<sup>2</sup>Il fondo di riserva legale viene alimentato mediante i contributi ad esso destinati in base alle disposizioni di legge.

<sup>3</sup>L'Assemblea generale decide sulla destinazione dell'utile di bilancio rimanente su proposta del Consiglio di amministrazione.

<sup>4</sup>Salvo il pagamento di un interesse sulle quote sociali e di dividendi sulle quote di partecipazione, non è ammessa nessuna ripartizione di utile e deve essere costituito un patrimonio indivisibile.

## VIII. Pubblicazioni sociali

### Art. 59

Pubblicazioni  
e comunicazioni

<sup>1</sup>Gli avvisi di Raiffeisen Svizzera avvengono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altri organi secondo decisione del Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>Le comunicazioni di Raiffeisen Svizzera alle BR avvengono in forma scritta o elettronica.

## IX. Vertenze giudiziarie

### Art. 60

Tribunale arbitrale

<sup>1</sup>Le vertenze giudiziarie su questioni tra:

- a. Raiffeisen Svizzera e membri dei suoi organi;
- b. Raiffeisen Svizzera e BR;
- c. Raiffeisen Svizzera e federazioni regionali;
- d. BR fra di loro;

vengono giudicate, comprese tutte le questioni preliminari e incidentali, definitivamente e con l'esclusione delle vie legali ordinarie, da un tribunale arbitrale con sede a San Gallo.

<sup>2</sup>Ciascuna delle parti in causa nomina un arbitro. Gli arbitri nominati sceglieranno entro 30 giorni un terzo arbitro quale presidente del tribunale arbitrale. A questi spetta la decisione in caso di parità di voto.

<sup>3</sup>Ciascuna delle parti può dare avvio alla procedura intimando con lettera raccomandata alle altre parti in causa di nominare entro 14 giorni il proprio arbitro. Se una delle parti si rifiutasse di nominare un arbitro, o se i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla nomina del presidente del tribunale, si chiederà al presidente del Tribunale commerciale del canton San Gallo di nominare l'arbitro mancante.

<sup>4</sup>I dibattimenti del tribunale arbitrale non sono pubblici. I suoi membri hanno l'obbligo di osservare il segreto su tutti i fatti e le situazioni di cui vengono a conoscenza in relazione alla vertenza.

## X. Scioglimento e liquidazione di Raiffeisen Svizzera

### Art. 61

Liquidazione

<sup>1</sup>In caso di scioglimento di Raiffeisen Svizzera, spetta al Consiglio di amministrazione procedere alla liquidazione, salvo attribuzione dell'incarico a terzi in seguito a decisione dell'Assemblea generale.

<sup>2</sup>Il patrimonio di Raiffeisen Svizzera che rimane dopo la liquidazione di tutti gli impegni e il rimborso del valore nominale delle quote sociali e di partecipazione non può essere ripartito. Va collocato a interesse presso la Banca Nazionale Svizzera che lo amministrerà in via fiduciaria fino alla costituzione di una nuova impresa avente lo stesso scopo specificato all'art. 3.

<sup>3</sup>Se, entro dieci anni, l'avanzo della liquidazione non può essere trasferito ad una nuova impresa, il patrimonio va destinato a un'istituzione pubblica o privata esente da imposte con uno scopo il più possibile simile.

## **XI. Disposizioni finali**

### **Art. 62**

Questo statuto è stato adottato con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del 16 giugno 2023. Adozione

Raiffeisen Svizzera società cooperativa

A nome del Consiglio di amministrazione

Presidente del Consiglio di amministrazione:

Verbalista:

Thomas A. Müller

Simone Haag